

N. R.G. 3/ 2022



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

**- DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL
CONSUMATORE**

- art. 12 bis L. 3/2012 -

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 3 / 2022

FRICANO ANTONINO

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'omologa del piano del consumatore presentato in data 26-4-2022 da FRICANO ANTONINO (n. a Casteldaccia – PA- il 23-11-1966, residente a Fonte via Asolana 97/7) ai sensi degli artt. 12 bis e ss.. L. 3/2012;

sentite le parti all'udienza del 29-6-2022;

rilevato che il creditore AMCO SPA si è opposto all'omologazione contestando la fattibilità del piano;

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Fonte (TV);
- il ricorrente è consumatore ex art. 6 L. 3/2012 in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da

quella di sovraindebitamento;

- il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accorso ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 L. 3/2012 e dall'attestazione del piano del consumatore e relazione particolareggiata ex art. 9, comma 2 e 3 bis e art. 15, comma 6, l. 3/2012 redatta dall'organismo di composizione della crisi;

- la proposta soddisfa i requisiti di cui agli art. 7, 8 e 9 e che non sussistono atti in frode ai creditori,

verificata la regolare instaurazione del contraddittorio con i creditori,

ritenuto che l'opposizione di AMCO Spa non possa trovare accoglimento per i seguenti motivi:

- l'ammontare del credito di AMCO è quello risultante dalla precisazione del credito da parte della stessa AMCO;

- l'importo di E. 60.000,00 si riferisce al valore commerciale dell'immobile mentre il valore nell'ambito dell'esecuzione immobiliare è di E. 46.000,00, come attestato dal perito nominato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, senza che AMCO abbia indicato elementi concreti idonei a dimostrare che l'immobile ha un valore maggiore;

- il ricorrente si è impegnato a corrispondere l'importo mensile di E. 385,71 mensili per 14 mensilità, rinunciando a richiedere adeguamenti se non in ipotesi del tutto eccezionali;

- il piano appare conveniente perché la soddisfazione di AMCO - secondo la stima del Gestore - è non inferiore all'alternativa liquidatoria,

tenuto conto del fatto che il Fricano può mettere a disposizione dei creditori la quota di E. 385,71 mensile per 14 mensilità e la quota di TFR già maturata e quella a venire con durata del piano di anni 6;

evidenziato che il piano supera anche il vaglio di meritevolezza non risultando elementi da cui inferire che il Fricano abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia fatto ricorso al credito in maniera non proporzionata alle sue capacità di reddito;

rilevato che in esecuzione del piano deve essere disposta la cessazione dei seguenti pagamenti :

- trattenuta mensile di euro 280,00 a favore di Santander Bank per cessione volontaria del quinto dello stipendio in virtù del contratto sottoscritto il 27.10.2016;
- trattenuta mensile, a favore dell'Avv. Dolcetta, del quinto sullo stipendio a seguito del pignoramento presso terzi R.G. 849/2021 Tribunale di Treviso.

ritenuta la sussistenza di tutti i requisiti stabili dall'art. 12 bis. n.3, l. 3/12 e la soccombenza di AMCO Spa, con condanna alle spese, liquidate nel minimo come in dispositivo;

PQM

rigetta l'opposizione presentata da AMCO Spa;

omologa il piano proposto da FRICANO ANTONINO;

dispone la cessazione dei seguenti pagamenti:

- trattenuta mensile di euro 280,00 a favore di Santander Bank per cessione volontaria del quinto dello stipendio in virtù del contratto sottoscritto il 27.10.2016;

- trattenuta mensile, a favore dell'Avv. Dolcetta, del quinto sullo stipendio a seguito del pignoramento presso terzi R.G. 849/2021 Tribunale di Treviso;

condanna AMCO Spa al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in E. 1.112,50 oltre 15 % spese gen, cpa e iva.

Dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Treviso.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, lì 4 luglio 2022

Il Giudice

Bruno Casciarri